legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 62/2021
del 28 settembre 2021

DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI SINDACALI
IP IT e DIGITAL LAW

NORMATIVA

D.L. 21 settembre 2021, n. 127 – Nuove regole sull'obbligo di *green pass* nei luoghi di lavoro privati –aspetti giuslavoristici e profili *privacy*

NORMATIVA

D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 – NUOVE REGOLE SULL'OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI – ASPETTI GIUSLAVORISTICI E PROFILI PRIVACY

Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 rubricato "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", il Governo ha esteso l'obbligo di *green pass*, ossia della certificazione verde COVID-19, in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati a partire dal 15 ottobre e fino (per ora) al 31 dicembre 2021 (ossia fino al termine dello stato di emergenza).

La sopra citata disposizione si applicherà perciò non solo al personale delle amministrazioni pubbliche ma anche a quello del settore privato, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari e a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo (anche in forza di contratti esterni), la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro. In particolare, per quanto attiene ai luoghi di lavoro privati, le nuove disposizioni in commento sono state collocate all'interno dell'art. 9-septies del D. L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 87. (art. 3 del D.L. n. 127/2021) ed esse prevedono che, a partire dal 15 ottobre, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a **chiunque** svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di **possedere** e di **esibire**, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. "*green pass*").

Per maggiori informazioni sulla certificazione verde COVID-19 si rimanda alle indicazioni contenute nel sito del ministero della salute, al seguente *link*: https://www.dgc.gov.it/web/.
Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero della Salute.

Obblighi posti a carico del datore di lavoro:

I datori di lavoro saranno perciò tenuti a verificare il rispetto di tale norma e a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Conseguenze in caso mancata esibizione del *green pass*:

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione "*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza*", senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Alcune minime differenze sono previste per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti.

Sanzioni

In caso di violazione delle sopracitate disposizioni, il datore di lavoro potrà essere soggetto a sanzione amministrativa (la cui irrogazione spetterà al Prefetto) compresa tra € 400,00 e € 1.000,00.
Mentre per il lavoratore o per il soggetto esterno che acceda al luogo di lavoro senza green pass è prevista una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00. Inoltre, il lavoratore che acceda al luogo di lavoro senza *green pass* sarà passibile di essere sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/70.

NORMATIVA

Profili *privacy*

Il D.L. 21 settembre 2021, n.127 impone alcune riflessioni anche sotto il profilo del trattamento dei dati con riguardo ai flussi di controllo della documentazione contenente l'attestazione *green pass* sia con riferimento ai dipendenti sia con riferimento ai visitatori dei plessi aziendali.

Ad oggi non appare legittima la memorizzazione della scadenza dei *green pass*, da cui il Titolare del trattamento potrebbe accedere ad informazioni sanitarie rientranti tra le particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR. Non è inoltre possibile controllare con le stesse modalità tutti i visitatori dei plessi aziendali: sarà quindi necessario effettuare da parte delle aziende una attenta riflessione su quali soggetti visitatori sia necessario effettuare il controllo e su quali invece non sussista questo obbligo.

Le aziende Titolari del Trattamento dovranno altresì ricordarsi di:

- aggiornare il Registro dei Trattamenti;
- predisporre l'integrazione della nomina ad autorizzato del trattamento contenente le istruzioni operative impartite ai soggetti delegati al controllo dell'attestazione del *green pass*, ai quali dovrà essere altresì impartita una adeguata formazione in merito;
- predisporre una idonea informativa ex art.13 Gdpr.

torna su

Lo Studio e i suoi professionisti sono a disposizione per qualunque necessità di ulteriore chiarimento/approfondimento e assistenza alle imprese negli incombenti necessari a far fronte agli obblighi imposti dalla nuova normativa

A cura dei dipartimenti:
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI SINDACALI
IP IT e DIGITAL LAW

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it